Amministrazione Provinciale Catanzaro

SERVIZIO AUTONOMO PAESAGGISTICA E URBANISTICA

REGOLAMENTO PROVINCIALE

"Esercizio dei poteri sostitutivi dell'Amm.ne Prov.le di Catanzaro in materia urbanistica ed edilizia"

Vigilanza sull'attività urbanistico edilizia ai sensi del D.P.R n.380 del 06/06/2001 e s.m.i. - Delega regionale ai sensi della L.R. n. 17 del 08/06/2022, recante "*Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio – Legge urbanistica della Calabria)*".

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N° *44* del 28 NOV. 2025 .

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi relativi all'esercizio dei poteri sostitutivi dell'Amm.ne Provinciale di Catanzaro per i casi di inerzia degli Enti territoriali competenti in ordine alle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 19 del 16/04/2002 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) e ss.mm.ii.

Art. 2
(Esercizio dei poteri sostitutivi in materia urbanistica ed edilizia)

1. In caso di inerzia degli Enti territoriali competenti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico edilizia di cui all'articolo 1, il Responsabile dell'Ufficio provinciale competente in materia (Servizio Autonomo Paesaggistica ed Urbanistica), diffida i medesimi Enti inadempienti a provvedere entro sessanta (60) giorni. La diffida è preceduta dall'assegnazione di un termine per osservazioni non superiore a dieci (10) giorni.
2. Decorso inutilmente il termine indicato nella diffida di cui al comma 1, il Responsabile dell'Ufficio provinciale competente nomina un commissario ad acta, con oneri a carico degli enti inadempienti, individuato tra il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del suddetto Ufficio/Servizio, che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo.
3. In caso di insufficienza o indisponibilità del personale dell'Ufficio/Servizio competente, il commissario ad acta può essere scelto anche tra il personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in servizio presso l'Amm.ne Prov.le, fra coloro che abbiano manifestato interesse alla nomina a seguito di pubblicazione di apposito avviso e che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo.
4. In caso di insufficienza o indisponibilità del personale in servizio presso l'Amm.ne Prov. l'incarico di commissario ad acta è conferito a personale appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, fra coloro che abbiano manifestato interesse alla nomina a seguito di pubblicazione di apposito avviso e che non si trovi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi rispetto al procedimento al quale si riferisce l'intervento sostitutivo.
5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'Ufficio competente in materia indice una manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione del personale disponibile ad assumere l'incarico di commissario ad acta e procede al conferimento dell'incarico tenendo conto dell'esperienza e della professionalità posseduta dal personale interessato, nel rispetto del criterio di rotazione; nel conferimento dell'incarico si tiene conto della presenza di incarichi già conferiti al predetto personale. L'atto di conferimento dell'incarico fissa altresì, il termine entro il quale il commissario ad acta deve assumere gli atti e i provvedimenti in via sostitutiva.
6. Nei casi in cui sussista per uno o più amministratori di un Ente territoriale l'obbligo di astensione per come definito all'articolo 78, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il potere sostitutivo relativamente ai procedimenti di cui al presente articolo è esercitato dalla Provincia di Catanzaro, su istanza dell'Ente territoriale.

Art. 3
(Determinazione dei compensi)

1. Per gli interventi sostitutivi di cui al presente Regolamento, l'Ente inadempiente è tenuto a versare al commissario ad acta un compenso determinato, secondo i parametri fissati nell'Allegato "A" al presente regolamento.
2. Oltre al compenso di cui al comma precedente, spetta al commissario ad acta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e necessarie per lo svolgimento dell'incarico, secondo i criteri previsti per il rimborso delle spese del personale degli enti locali.
3. Con atto dell'Ufficio competente in materia può essere determinata, per particolari casi di elevata complessità e sulla base di motivata proposta, una maggiorazione del compenso fino ad un massimo del venti per cento (20%), per i compensi di cui all'Allegato "A".

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Pretorio di questa Amm.ne Prov.le.

ALLEGATO "A"

DESCRIZIONE FUNZIONI/ATTIVITÀ	IMPORTO (€)
Interventi sostitutivi nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 61 LR 19/02 (vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia di cui all'articolo 31 - commi 7 e 8 del D.P.R. 380/2001 "Testo Unico dell'Edilizia" e s.m.i.)	2.500,00